

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.", pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n.33;

VISTO il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

VISTA la Deliberazione n. 47 del 06/02/2020 della Giunta Regionale di differimento al 29/02/2020 della data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati;

VISTO il D.D.G. n. 2058 del 20/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;

VISTA la L. R. n. 33 del 01/09/1997 e succ. mod. ed int. recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 6 della predetta legge regionale;

VISTO il D. A. n. 3212 del 17 dicembre 1997 con il quale è stato adottato il "Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce";

VISTO il D.D.G. n. 1710 del 17/10/2019 con il quale è stato adottato il "Nuovo disciplinare per l'istituzione di Centri di recupero e di primo soccorso di tartarughe marine" che sostituisce il Disciplinare precedentemente adottato con D.D.G. n. 2652 del 05/12/2001;

VISTA l'istanza presentata con PEC del 10/02/2020, assunta al prot. n. 10581 del 10/02/2020 di questo Dipartimento, dalla dott.ssa Daniela Freggi, in qualità di Presidente dell'Associazione "Caretta Caretta", con la quale viene chiesto il riconoscimento del Centro di Recupero di Tartarughe marine di Lampedusa (AG), nei locali siti nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, in località Punta Sottile Lampedusa, distinti in Catasto al Foglio n. 20, particella n. 425, ed intestati ad Acquacoltura Lampedusa S.R.L.

VISTO il D.D.G. n. 403 del 4 maggio 2017 con il quale l'associazione denominata "Caretta Caretta" è stata riconosciuta Associazione ambientalista ai sensi dell'art. 34, comma 3 bis, della L.r. 01/09/1997, n. 33 e s.m.i., ai fini della medesima legge;

VISTA la documentazione presentata a corredo della suddetta istanza, integrata, a perfezionamento, ad avvenuta registrazione del contratto di comodato d'uso comprovante la disponibilità dei locali presso i quali opererà il Centro di recupero di tartarughe marine;

VISTO il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra LAMPEDUSA ENERGY E ACQUACOLTURA S.r.l.s., nella persona del legale rappresentante Sig.ra Francesca Maggiore, nata il 16/11/1954 a Lampedusa e Linosa (AG), e l'Associazione culturale "Caretta Caretta", nella persona del legale rappresentante Sig.ra Daniela Freggi, nata il 05/12/1960 a Vigevano (PV), registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 13/02/2020 al n. 672 serie 3T;

VISTO il certificato di agibilità/abitabilità n. 002 del 15/05/2003 degli immobili siti in c.da Punta Sottile Lampedusa

(AG), F. n. 20, particella n. 425, adibiti ad uffici, mensa, depositi, spogliatoi, servizi igienici, serre, rilasciato alla ditta "Acquacoltura Lampedusa S.r.l.", oggi "Lampedusa Energy e Acquacoltura s.r.l.s.", rilasciato dal Comune di Lampedusa e Linosa con prot. n. 6162 del 15/05/2003;

VISTO il verbale di sopralluogo, trasmesso con nota prot. n. 13977 del 18/02/2020, effettuato in data 14/02/2020 dai Funzionari del Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento c/o i locali siti in c.da Punta Sottile Lampedusa (AG), da cui si evince che dal punto di vista strutturale e strumentale il costituendo Centro di Recupero è conforme a quanto prescritto nel sopracitato Disciplinare sui Centri di Recupero di Tartarughe marine, approvato con D.D.G. n. 1710 del 17/10/2019;

CONSIDERATO che l'Associazione "Caretta caretta" è già ente gestore del Centro provinciale di recupero della fauna selvatica e delle tartarughe marine di Cattolica Eraclea (AG), istituito con D.D.G. n. 1878 del 04/12/2018;

OVISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione;

DECRETA

ART. 1) I dati personali in possesso del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy UE 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

ART. 2) In conformità e per le finalità di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, è riconosciuto il Centro di Recupero di Tartarughe marine di Lampedusa presso i locali siti nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, in località Punta Sottile, distinti in Catasto al Foglio n. 20, particella n. 425, intestati ad Acquacoltura Lampedusa S.R.L., che verrà gestito dall'Associazione "Caretta Caretta" con sede legale nel Comune di Lampedusa e Linosa (AG), in via Ludovico Ariosto n. 68;

ART. 3) Il Centro di Recupero di Tartarughe marine riconosciuto ai sensi del precedente art.2) dovrà operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con il Servizio 9 - U.O. 1 - Affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento al quale dovrà essere annualmente rendicontata l'attività svolta dal Centro ed in raccordo con il Centro di Monitoraggio e Controllo di Tartarughe marine e Centro Regionale di Recupero di Tartarughe marine riconosciuto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" siti in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3.

ART. 4) La reintroduzione in natura degli animali recuperati, dovrà avvenire sotto il controllo della citata U.O. 1 - Affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento, preferibilmente dove l'animale ferito è stato rinvenuto e previa marcatura di ogni esemplare da liberare;

ART. 5) Il presente riconoscimento sarà revocato per inadempienza agli obblighi previsti dai disciplinari di cui al D.A. n. 3212 del 17/12/1997, al D.D.G. n. 1710 del 17/10/2019, nonché per il venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., sul sito web del Dipartimento.

19 FEB. 2020

Palermo,

Dirigente Generale
Mario Candore

